



In questo numero:

- Più morti per incidenti stradali nel 2017.
- Email promozionali via PEC.
- I vantaggi di avere la scatola nera in auto.

Più morti per incidenti stradali nel 2017.

Allarme per motociclisti e pedoni.

L'obiettivo del dimezzamento delle vittime da incidenti stradali entro il 2020 si allontana:

in Italia - secondo [i dati ISTAT 2017](#) appena pubblicati - ci sono stati più morti rispetto all'anno precedente (+2,9%), nonostante un lieve calo del numero dei sinistri e dei feriti (rispettivamente -0,5% e -1%).

I numeri del rapporto ISTAT sono impietosi, e parlano chiaro:

- 3.378 morti per incidenti contro i 3.283 del 2016 (+95 unità, pari a +2,9%), pur a fronte di una piccola diminuzione dei sinistri, che sono stati 174.933 rispetto ai 175.791 dell'anno precedente (-0,5%).
- 246.750 feriti nel 2017 rispetto ai 249.175 nel 2016 (-1%); stabili i feriti gravi (oltre 17.000: 68% uomini, 32% donne). Scende da 5,3 a 5,1 il rapporto feriti gravi/decessi.
- Vittime tra motociclisti (735 con un incremento dell'+11,9%) e pedoni (600 morti: +5,3%) in grande crescita. In compenso diminuiscono fra i ciclomotoristi (92: -20,7%) e ciclisti (254: -7,6%).

Quali sono le principali cause di incidente?

- Distrazione (35.761: 16%), mancato rispetto della precedenza o del semaforo (32.362: 14,5%), velocità troppo elevata (23.087: 10,3%) sono le prime tre e pesano per il 40,8% del totale.
- Ed inoltre: distanza di sicurezza (21.463: 9,6%), manovra irregolare (15.932: 7,1%), comportamento scorretto del pedone (7.204: 3,2% del totale).

E per quanto riguarda le multe, quali sono le più ricorrenti?

Si confermano sempre le stesse tipologie:


- al primo posto il superamento dei limiti di velocità (2.843.552 sanzioni, in crescita del 6,9%)
- seguita dall'inosservanza del rispetto della segnaletica (391.369: +7,8%)
- dal mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini (202.993: +3,4%)

In calo le sanzioni relative al mancato uso di lenti o l'uso improprio di telefoni cellulari o cuffie (145.815: -8,0%) e quelle elevate ai pedoni (3.191: -12%).

Condivisibile il commento dell'Asaps, Associazione amici polizia stradale, sulle modeste percentuali in diminuzione di incidenti e feriti:

" Probabilmente il numero degli incidenti rilevati dalle forze di polizia tende a diminuire per il fatto che in caso di incidenti con feriti lievi le parti tendono a mettersi d'accordo per evitare le severe conseguenze della legge 41/2016 sull'omicidio e lesioni stradali. Infatti la controprova è leggibile nel dato dei feriti gravi, che invece non diminuiscono."

Questo sfavorevole andamento, secondo Asaps, è il prodotto di una serie di fattori: la diminuzione delle pattuglie sulle strade, la costante messa sotto accusa di tutti gli strumenti di controllo della velocità, dagli autovelox fino ai tutor e agli etilometri, che per altro sono utilizzabili solo in parte per l'esigenza della revisione annuale che ne blocca l'utilizzo a quasi il 50% nel corso dell'anno e lo stato, spesso disastroso, di molte strade statali e provinciali riduci dalle conseguenze di una incuria che dura ormai da anni.



È possibile inviare email promozionali a indirizzi PEC raccolti da registri pubblici?

La Posta Elettronica Certificata è il sistema con il quale si può inviare una mail con valore legale equiparato ad una raccomandata a/r. È un sistema nato per dare garanzia di conoscibilità e paternità alle comunicazioni telematiche e quindi per scopi professionali e aziendali se non proprio istituzionali. Tant'è che sono stati creati degli appositi registri pubblici delle PEC, liberamente consultabili.

A dispetto degli scopi originari, sempre più spesso i titolari di indirizzi PEC si vedono recapitare mail a contenuto promozionale o pubblicitario.

Si tratta di una pratica lecita?

No: si tratta di una pratica da contrastare, come dimostra l'intervento del Garante della Privacy con il provvedimento n. 52 del 1 febbraio 2018, originato dall'attività di una società, e di un'associazione ad essa collegata, che nell'arco di un breve periodo ha inoltrato a più indirizzi PEC (estratti dal registro pubblico INI-PEC) un vastissimo numero di mail a scopo promozionale, violando la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, inclusa l'opposizione al trattamento dei dati.

Il Garante ha censurato la raccolta e il trattamento dei dati degli interessati, effettuate in violazione dei principi di liceità e correttezza sancite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003).

Gli indirizzi PEC hanno una precisa finalità:

L'esclusiva finalità del registro pubblico INI-PEC (vedi art. 6-bis, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 del Codice dell'Amministrazione Digitale, "CAD") è quella di "favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica" e un utilizzo alternativo, specie se promozionale e o di spam, è assolutamente vietato.

Non per niente lo stesso sito di INI-PEC prevede l'utilizzo dei CAPTCHA per evitare l'utilizzo massivo e da parte di BOT delle consultazioni.

Il consenso da parte degli interessati è sempre necessario. Secondo il Garante "senza il consenso preventivo degli interessati, non è lecito utilizzare per inviare e-mail promozionali gli indirizzi PEC contenuti nell'indice nazionale degli indirizzi PEC". Tale limitazione è, peraltro, evidenziata dal

D.lgs. 196/2003 secondo cui "l'utilizzo dei dati acquisiti tramite accesso all'INI-PEC deve sempre avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali".

Questo provvedimento di censura del Garante si pone quindi quale riaffermazione della legge in materia di protezione e trattamento dei dati personali, introducendo una tutela più stringente per i titolari di indirizzi PEC inseriti nei pubblici registri.

Il Garante ha quindi intimato ai trasgressori di cessare immediatamente l'invio massivo di mail e di cancellare i dati ottenuti senza il consenso, con l'avvertimento che altrimenti sarebbero stati oggetto - ai sensi dell'art. 164 del Codice della Privacy - di una sanzione amministrativa fino ad euro sessantamila.

Dal loro canto di fronte alle contestazioni sollevate sull'omessa informativa e sul difetto di consenso, i soggetti censurati si sono difesi adducendo la possibilità del destinatario di cancellarsi dalla mailing list. Motivazione che il Garante ha giudicato del tutto irrilevante, nascondendo il tentativo di eludere lo spirito della legge.

Infatti, secondo l'art. 130 del Codice Privacy, **il consenso informato deve necessariamente essere ottenuto prima dell'invio di comunicazioni (il cosiddetto opt-in)**. Ancor di più se si considera il divieto posto dalle Linee Guida del 2013 in materia di attività promozionale e contrasto allo spam, che prevedono l'esplicito divieto di utilizzo delle PEC per finalità commerciali senza il preventivo consenso.

Resta da vedere, a fronte dei provvedimenti che hanno modificato il Codice Privacy in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016, come si evolveranno a livello nazionale le previsioni normative sul tema, recentemente confermate dal Garante. Non si può infatti escludere che, con un Regolamento europeo applicabile esclusivamente ai dati relativi alle persone fisiche, si apra uno spiraglio quantomeno per la comunicazione promozionale da indirizzarsi alle imprese.

In collaborazione con:

Studio Legale Potenza

Avv. Pasquale Potenza

Galleria del Toro, 3 - 40121 Bologna

Scatola nera sull'auto:

In caso di incidente, le registrazioni hanno valore di prova?

Sì, le registrazioni della "scatola nera" hanno valore di prova! Per arginare il grave fenomeno delle frodi assicurative, contrastando i numerosi casi di falsi sinistri, tutto ciò che registra la "scatola nera", ossia il dispositivo elettronico con accelerometro e geolocalizzatore installato sulle autovetture, ha valore probatorio.

La scatola nera sul veicolo è infatti in grado di registrare e memorizzare molteplici dati, fornisce informazioni utili su luogo e sulla dinamica del sinistro e permette di studiare la condotta di guida del conducente.

Cosa dice la legge?


La Legge n.124 del 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), entrata in vigore dopo un lungo percorso di attuazione, ha introdotto diverse novità, soprattutto nel settore delle assicurazioni, in particolare per ciò che attiene alla prova nelle controversie riguardanti il risarcimento del danno.

Il legislatore spinge per l'adozione delle scatole nere installate sui veicoli, così da poter gestire con maggiore veridicità le conseguenze dei sinistri stradali e avere un supporto importante per la determinazione della responsabilità dell'incidente (registrando dati come la velocità, l'accelerazione ecc.), nonché evitare truffe nel settore assicurativo.

Ad esempio, con l'acquisizione di elementi in base ai quali si accerta che un mezzo presunto responsabile non fosse sul luogo del sinistro all'ora denunciata, sarà possibile contrastare efficacemente il fenomeno della generazione di sinistri inesistenti.

In passato la giurisprudenza prevalente non attribuiva ai dati estraibili dalle scatole nere alcuna efficacia probatoria. Proprio per tale ragione, la Legge n.124 del 2017 prende su questo punto una posizione assolutamente rivoluzionaria, riconoscendo alle registrazioni l'efficacia di piena prova.

In sostanza, la norma introdotta dalla legge sulla concorrenza stabilisce che, quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulti dotato di un dispositivo elettronico che presenta determinate caratteristiche tecni-



che, i dati registrati dalla scatola nera costituiscono una prova nei procedimenti civili, con efficacia di prova legale a tutti gli effetti e per i quali non sono ammesse controprove, a meno che il danneggiato non dimostri il mancato funzionamento del dispositivo elettronico o la sua manomissione.

I vantaggi per il consumatore:

La legge concorrenza, tra l'altro, all'art. 132-ter del Codice delle Assicurazioni Private, dispone che le compagnie di assicurazione dovranno praticare ai clienti uno sconto, ogniqualvolta vengano...

"installati, su proposta dell'Impresa di assicurazione, o siano già presenti, meccanismi elettronici e portatili, che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri..."

Il dispositivo elettronico è portatile e l'assicurato ha l'obbligo di non disinstallarlo, manometterlo o renderlo in qualche modo non funzionante, pena la perdita del diritto allo sconto e la restituzione alla compagnia assicuratrice delle somme che ha risparmiato in maniera indebita, fatto salvo il potere della stessa assicurazione di denunciare il soggetto per frode, alle autorità competenti.

Con l'attribuzione di efficacia di piena prova alle registrazioni dei dispositivi satellitari, le Compagnie assicuratrici dispongono di importanti elementi istruttori. In sostanza, le parti dei contenziosi giudiziari di risarcimento danni da infortunistica stradale, vengono messe su un piano di parità sotto il profilo probatorio.

In collaborazione con:

Studio Legale Associato Franciosa - Passini
Viale Mazzini, 123 - 00195 Roma